



6 Settembre 2022

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Loro Sedi**

**CIRCOLARE N° 20**

**Oggetto: Legge 31 agosto 2022, n.130 – Disposizioni in materia di giustizia e processi tributari**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 32-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## CENTRO STUDI TRIBUTARI

### CIRCOLARE N. 32 – 2022

**Oggetto: Legge 31 agosto 2022, n.130 – Disposizioni in materia di giustizia e processi tributari**

#### **Il nuovo processo tributario**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2022, la Legge n. 130 del 31 agosto 2022, recante disposizioni in materia di giustizia e processi tributari.

In particolare possono interessare le ASD/SSD affiliate a questa LND le norme che riguardano i processi tributari.

Novità importante è quella recata dall'art. 6 della Legge che aggiunge all'art. 7 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5, il **comma 5-bis** che stabilisce che l'Amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Ciò significa che nel giudizio tributario l'Ufficio ha l'obbligo di fornire le prove sulle quali trova fondamento la ragione dell'Amministrazione.

Il Giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel corso del giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è, comunque, insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.

In sostanza viene legislativamente sancito che, anche nei processi tributari, il Fisco deve recare le prove delle violazioni contestate in giudizio; di fatto, viene abolita, nel giudizio tributario, la non corretta pratica dell'inversione dell'onere della prova, della quale si è finora spesso avvalsa l'Amministrazione finanziaria con presunzioni finora recate aventi forza di prova.

La Legge n. 130 del 31 agosto 2022 ha poi modificato profondamente la formazione e composizione dei Giudici Tributari. Dal prossimo 16 settembre le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali cambiano nome e sono denominate **Corti di Giustizia di Primo e Secondo Grado**.

Inoltre, per i ricorsi notificati alla controparte dal 16 settembre 2022, il Giudice Tributario potrà ammettere la prova testimoniale in forma scritta, finora non ammessa nel processo tributario.

I Giudici Tributari potranno proporre di loro iniziativa una proposta di conciliazione; il rifiuto della proposta di conciliazione formulata dal Giudice o da una delle parti, senza giustificato motivo, comporterà l'applicazione della maggiorazione del 50% delle spese di giudizio, se il riconoscimento delle pretese dell'altra parte risulti inferiore al contenuto della proposta.

Dal 1° gennaio 2023, se i ricorsi riguardano controversie non superiori a 3 mila euro di valore, saranno di competenza del **Giudice Monocratico** e, sempre dal gennaio 2023, cessano dall'incarico i Componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Grado che hanno compiuto 74 anni entro il 31 dicembre 2022. Per gli anni successivi scala di un anno anche l'età dei Giudici oltre i 70 anni.